



CITTÀ DI POTENZA

N. 8/2022 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO “POTENZA - FOGGIA” DEL 3/02/2022

IL SINDACO

PREMESSO

che è prevista la disputa, nello stadio A.Viviani di questa città, dell'incontro di calcio "POTENZA-FOGGIA" valevole per il Campionato Lega Pro girone C, a partire dalle ore 18,00 del 3 febbraio p.v.;

CONSIDERATO

che, nell'area antistante l'ingresso dello stadio A Viviani, è ubicato l'ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori, le cui merci esposte e l'utenza possono interferire con l'ingresso del pubblico nello stadio;

ACQUISITO

per le vie brevi, il Verbale del Gruppo Operativo Sicurezza per lo stadio "A.Viviani" di Potenza del 31 gennaio us., che di seguito si riporta in stralcio: *"il Referente della Polizia Locale..... comunica che l'attività commerciale antistante la curva settore Locali verrà chiusa nelle ore pomeridiane."*;

RITENUTO

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, disporre, per motivi di sicurezza, per il giorno 3 febbraio 2022, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA-FOGGIA”, la chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale, con ingresso antistante lo stadio Viviani, dalle ore 13,30, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'esercizio entro la stessa ora, secondo le disposizioni del GOS;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA-FOGGIA” , di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio entro le ore 13,30 di giovedì 3 febbraio 2022, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro la stessa ora;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e, tramite posta interna, alle UU.DD. "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", "SERVIZI ISTITUZIONALI -URP e Ufficio STAMPA".

L'U.D. POLIZIA LOCALE è incaricata dell'attività di controllo e vigilanza.

L'Ufficio Suap Attività Produttive dell'U.D. "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO" è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. al commerciante su area privata con ingresso nell'area antistante lo stadio A, Viviani.

Agli Agenti della Forza Pubblica, ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 2 febbraio 2022

*Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive
dott.ssa Maria Teresa Laraia*

***IL SINDACO
MARIO GUARENTE***